

**COMUNE DI SALICE SALENTINO**  
Provincia di Lecce  
**IL REVISORE UNICO**

<b>Verbale n. 7 del 11/05/2023</b>	<b>Oggetto: Parere sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 11/05/2023 avente ad oggetto: "Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023 / 2025"</b>
------------------------------------	--

L'anno 2023, il giorno 11 del mese di maggio, il sottoscritto dott. Pietro Paolo D'Aprile, nominato Revisore Unico del Comune di Salice Salentino con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27/04/2020, ha acquisito a mezzo posta elettronica in pari data la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 11/05/2023 avente l'oggetto di cui sopra.

**IL REVISORE UNICO**

richiamato che l'art. 239 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o) della legge 7 dicembre 2012 n. 213 (conversione in legge, con modificazioni del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), secondo cui l'organo di revisione esprime parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Richiamati:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997, il quale ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 1, co. 102, della L. n. 311/2004, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, e all'art. 70, co. 4, del D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm., non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- l'art. 19, co. 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e ss. mm. e ii.;
- l'art. 3, co. 10 bis del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, secondo cui il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del d.l. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici e il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Considerato che con il decreto 8 maggio 2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Visti:

- l'art. 33 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

- il co. 1 del predetto art. 33 del d.l. n. 34 del 2019 secondo cui la disciplina è dettata «anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

- il co. 2 del predetto art. 33 del d.l. n. 34 del 2019, come modificato dal co. 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

Visto il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla GU n. 108 del 27.4.2020;

Visto l'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1.1.2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di

personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che - in tale ambito - non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.;

Dato atto che il Comune di Salice Salentino intende attuare il miglior assetto funzionale della struttura organizzativa in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente;

Considerati, inoltre, i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Dato atto:

- che con deliberazione di G.C. n. 26 del 4.4.2022 è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024;

- che con deliberazione di G.C. n. 128 del 3.11.2022, si è stabilito di modificare – per le motivazioni ivi meglio esplicitate – la programmazione del fabbisogno di personale modificando quanto previsto con la sopracitata deliberazione n. 26/2022;

Tenuto conto che nell'anno 2022 si sono verificate le seguenti cessazioni:

Dipendente	Area	Decorrenza	Costo totale annuo
N. 1 Commesso (ora Operatore)	O - Operatori	2022	19.548,07
N. 2 Istruttori amministrativi	I - Istruttori	2022	46.351,22
N. 1 Istruttore direttivo (ora Funz. Amm.)	F - Funzionari	2022	25.146,71
Totale			91.046,00

Per l'anno 2023 vi sono state le seguenti cessazioni:

Dipendente	Area	Decorrenza	Costo totale annuo
N. 1 Istruttore amministrativo	I - Istruttori	2023	23.175,61
Totale			23.175,61

Vista la determinazione n. 332 del 26.4.2023 del Responsabile del Settore Affari Generali con la quale si è preso atto delle dimissioni volontarie dal posto di lavoro, a decorrere dal 23 Maggio 2023 (ultimo giorno di servizio 22 maggio 2023), rassegnate dalla dipendente comunale Alessandra Napoletano, nata a Taranto il 28/08/1968 – impiegata a tempo pieno e indeterminato presso questo Comune dal 01/12/2000, con qualifica professionale "Istruttore Direttivo Tecnico" - Cat. D, Pos. Ec. D3/D6, attualmente Funzionario tecnico.

Ritenuto, in funzioni degli obiettivi che si intendono realizzare nel periodo di riferimento, di definire la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025 nel seguente modo:

Assunzioni anno 2023:

Area	N.	Sistema di classificazione	Settore	Modalità Copertura	Valore
I	1	Istruttore ammo.vo contabile PT 50%	Servizi Finanziari	scorrimento graduatoria altri Enti, previa procedura di mobilità obbligatoria	11.587,81
F	1	Funzionario contabile PT 50%	Tributi	scorrimento graduatoria altri Enti, previa procedura di mobilità obbligatoria	12.573,36
F	1	Funzionario tecnico PT 50%	Tecnico	scorrimento graduatoria altri Enti o convenzione	12.573,36

F	1	Funzionario tecnico TP	Tecnico	Incarico a contratto o convenzione	25.146,71
---	---	------------------------	---------	------------------------------------	-----------

TOTALE	61.881,64
--------	-----------

#### ULTERIORI MISURE PROGRAMMATE ANNO 2023

- con decorrenza dal 1° giugno 2023, incremento di n. 6 ore settimanali di servizio per n. 1 Istruttore amministrativo;

Assunzioni anno 2024: Non si prevedono al momento assunzioni

Assunzioni anno 2025: Non si prevedono al momento assunzioni

Richiamati i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi e i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;

Dato atto che:

- il Responsabile del Settore Finanziario ha provveduto a determinare il valore soglia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato anno 2023, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 sulla base dei dati degli ultimi tre rendiconti approvati (2019/2021);

- ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Salice Salentino appartiene alla fascia demografica E (popolazione al 31.12.2022: n. 7.809 abitanti);

- che, sulla base della Tabella 1 dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 26,90%;

- che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2019-2021, il valore della soglia percentuale per il Comune di Salice Salentino è pari al 21,17%, come verificabile dal prospetto ricevuto in allegato;

Preso atto che tale valore percentuale è sotto al valore soglia di virtuosità del 26,90% e, pertanto, il Comune di Salice Salentino si colloca nella prima fattispecie delle casistiche applicative "Comuni con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato";

Verificato che il limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2023 risulta essere pari a € 1.451.038,55;

Verificato, inoltre, il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Verificato, infine, il rispetto del limite di spesa del personale (d.l. n. 90/2014, art. 3, co. 5bis) corrispondente alla media triennale 2011-2013 pari a € 1.408.307,77;

Considerato, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che, dall'ultimo Conto Consuntivo approvato, non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12.3.1999, n. 68;

Atteso che questo Ente registra un rapporto popolazione/dipendenti al 31.12.2022 inferiore al valore medio definito dal DM 10 aprile 2017 e pari, per la classe demografica di riferimento, a 1/159;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 137 del 20.12.2017;

Richiamato altresì il C.C.N.L. stipulato il 16.11.2022 per il personale del comparto Funzioni Locali;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 307 del 18.4.2023 con la quale si è proceduto a reinquadrare tutto il personale in servizio alle dipendenze dell'Ente alla data del 1.4.2023 nel nuovo sistema di classificazione (Aree), con attribuzione a ciascun dipendente del rispettivo profilo professionale e del relativo stipendio tabellare, con diritto al mantenimento delle differenze stipendiali in godimento ai sensi dell'art. 78, comma 3, lett. a) e b), del CCNL 16.11.2022;


Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà data informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, co. 1, del D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, co. 1 del D.lgs. 267/2000;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 11.05.2023.

L'Organo di Revisione

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the text 'L'Organo di Revisione'.